



**Ministero dello Sviluppo Economico**  
 DIPARTIMENTO PER L'IMPRESA E L'INTERNAZIONALIZZAZIONE  
 DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA,  
 IL CONSUMATORE, LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA



*Ministero del Lavoro  
 e delle Politiche Sociali*



## CONVENZIONE

tra

**IL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO,**

**IL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI**

e

**L'ORGANISMO NAZIONALE ITALIANO DI ACCREDITAMENTO, ACCREDIA.**

L'anno 2015, addì 16 del mese di luglio in Roma, presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in Via Fornovo n. 8,

tra

il dott. Gianfrancesco Vecchio, nato a Scalea (CS) il 1° maggio 1955, Direttore Generale della Direzione Generale per il Mercato, la Concorrenza, il Consumatore, la Vigilanza e la Normativa Tecnica, che interviene in nome e per conto del Ministero dello Sviluppo Economico (successivamente denominato per brevità MiSE) con Sede in Roma, Via Sallustiana n.53;

il dott. Paolo Onelli nato a Roma (RM) il 3 ottobre 1963, Direttore Generale della Direzione Generale della Tutela delle Condizioni di Lavoro e delle Relazioni Industriali del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, che interviene in nome e per conto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (successivamente denominato per brevità MLPS) con sede in Roma, Via Fornovo n. 8;

e

l'ing. Giuseppe Rossi, nato a S. Miniato (PI), il 3 novembre 1946, che interviene in qualità di Presidente e Legale Rappresentante di ACCREDIA (successivamente denominata ACCREDIA) con Sede in Roma, Via Guglielmo Saliceto, 7/9;

*GR*

di seguito indicati collettivamente anche come "le Parti";

### Premesso che:

- il Regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008 ha posto norme in materia di accreditamento e di vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti e ha abrogato il Regolamento (CEE) n. 339/93;

*GR*  
*GR* *GR*

- il Regolamento (CE) n. 765/2008 ha stabilito al n. 15 dei consideranda iniziali che “lo scopo dell’accreditamento è attestare in modo autorevole la competenza di un Organismo ad eseguire attività di valutazione della conformità” e che “gli Stati Membri non dovranno mantenere più di un Organismo Nazionale di Accreditazione, per salvaguardare l’obiettività e l’imparzialità delle sue attività”;
- il Parlamento Europeo ha adottato congiuntamente con il Consiglio la decisione n. 768/2008/CE del 9 luglio 2008, che sotto forma di disposizioni di riferimento, stabilisce un quadro comune per la commercializzazione dei prodotti ed abroga la Decisione 93/465/CEE;
- la Legge 23 luglio 2009, n. 99, ha adottato disposizioni in materia di sviluppo e internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia;
- l’art. 4, comma 1, della Legge n. 99 del 2009, per assicurare la pronta applicazione del capo II del Regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, ha disposto che “il Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con i Ministri interessati, deve provvedere alla adozione delle prescrizioni relative alla organizzazione ed al funzionamento dell’unico Organismo Nazionale autorizzato a svolgere attività di Accreditazione”;
- l’art. 4, comma 4, della Legge n. 99 del 2009, ha stabilito che “dall’attuazione delle disposizioni del medesimo articolo 4 non devono derivare nuovi o maggiori oneri né minori entrate a carico della finanza pubblica” e che “i Ministeri interessati devono provvedere a tale attuazione con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente”;
- il Ministero dello Sviluppo Economico di concerto con i Ministeri dell’Interno, delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, delle Infrastrutture e dei Trasporti, del Lavoro e delle Politiche Sociali, della Salute, dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca, della Difesa, ha emanato in data 22 dicembre 2009 un Decreto per disciplinare l’organizzazione ed il funzionamento dell’unico Organismo Nazionale, nonché la definizione dei criteri per la fissazione di tariffe di accreditamento e le modalità di controllo dell’Organismo da parte dei Ministeri interessati;
- il Ministero dello Sviluppo Economico di concerto con i Ministeri dell’Interno, delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, delle Infrastrutture e dei Trasporti, del Lavoro e delle Politiche Sociali, della Salute, dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca, della Difesa, sempre in data 22 dicembre 2009, ha emanato un Decreto per designare ACCREDIA, Associazione senza scopo di lucro dotata di personalità giuridica di diritto privato, quale Organismo Nazionale Italiano di Accreditazione, ai sensi dell’art. 4, comma 2, della Legge 23 luglio 2009, n. 99;
- il Ministero dello Sviluppo Economico ha dato immediata comunicazione dell’adottato Decreto di designazione dell’Organismo Nazionale Italiano di Accreditazione alla Commissione Europea ed all’Infrastruttura Europea competente, ai sensi dell’articolo 12, paragrafo 3, del Regolamento (CE) n. 765/2008.

**Premesso altresì che:**

- ACCREDIA svolge attività di accreditamento di Organismi che effettuano valutazioni di conformità e può svolgere tale attività anche nei settori riservati, secondo le disposizioni legislative e regolamentari in materia, ad attività delle Pubbliche Amministrazioni, sulla base di specifici mandati e su formale iniziativa delle Amministrazioni competenti;
- ACCREDIA, ai sensi dell’articolo 4, comma 2, del citato Decreto di prescrizioni 22 dicembre 2009, si è dotata di strumenti organizzativi che consentono la partecipazione dei predetti Ministeri;



- ACCREDIA svolge tale attività sulla base dei criteri tecnici e scientifici, in conformità alle norme emanate a livello internazionale, europeo e nazionale da ISO/IEC, CEN/CENELEC, UNI/CEI, nel rispetto dei principi di indipendenza, imparzialità e competenza tecnica;
- ACCREDIA, ai sensi del suo Statuto e del Regolamento Applicativo dello Statuto medesimo, ha tra gli altri compiti quelli di:
  - verificare che i Soggetti che svolgono attività di valutazione di conformità, possiedano i requisiti prescritti e di vigilare sul mantenimento di tali requisiti nel tempo;
  - operare in ambito volontario e, su incarico e sotto il controllo della Pubblica Amministrazione, svolgere compiti di accreditamento, qualificazione, controllo e sorveglianza negli ambiti di competenza pubblica, sulla base di specifici incarichi formali, anche mediante Convenzioni, che ne fissano limiti e condizioni;
- ai sensi dell'art. 18 dello Statuto e dell'art. 12 del Regolamento Applicativo dello Statuto medesimo, ACCREDIA ha costituito e reso operativo un sistema di Comitati e Sotto-Comitati Settoriali di Accreditamento che operano in materia di accreditamenti, nel rispetto del principio della competenza tecnica;
- il Comitato di Accreditamento si articola in un Comitato per l'Attività di Accreditamento, in Comitati e Sotto-Comitati Settoriali. I Comitati Settoriali di Accreditamento decidono, nelle aree di rispettiva competenza, in materia di concessione, mantenimento, estensione, rinnovo, riduzione, sospensione e revoca degli accreditamenti. I Sotto-Comitati Settoriali di Accreditamento hanno il compito di predisporre una decisione da sottoporre per la delibera definitiva ai Comitati Settoriali di Accreditamento (CSA) di riferimento; il Presidente del Comitato per l'Attività di Accreditamento può essere scelto al di fuori dei Comitati Settoriali e costituisce il collegamento tecnico con gli altri Organi dell'Ente e fra i Comitati Settoriali;
- ai sensi dell'art. 20 dello Statuto e dell'art. 14 del Regolamento Applicativo dello Statuto medesimo, è costituito un Comitato che ha lo scopo di assicurare il necessario coordinamento con le Amministrazioni interessate e coinvolte nell'attività dell'Associazione;
- fanno parte del suddetto Comitato il Presidente ed i Vice Presidenti dell'Ente, i Presidenti del Comitato per l'Attività di Accreditamento e del Comitato di Indirizzo e Garanzia, i rappresentanti degli Enti di Normazione e tutti i Membri del Consiglio Direttivo designati o appartenenti ai Ministeri e ad altre Pubbliche Amministrazioni che hanno responsabilità dirette in tema di accreditamenti;
- il Comitato fornisce al Consiglio Direttivo di ACCREDIA indirizzi in ordine all'affidamento all'Ente di compiti di vigilanza, controllo ed accreditamento nel campo delle valutazioni di conformità in ambiti regolamentati, che dovranno formare oggetto degli affidamenti da parte delle Amministrazioni competenti;
- per lo svolgimento dei compiti di vigilanza, controllo ed accreditamento nel campo delle valutazioni di conformità in ambiti regolamentati, fermi restando i principi di indipendenza, imparzialità e competenza tecnica, ACCREDIA potrà utilizzare dipendenti delle Amministrazioni interessate o valutatori da queste indicati, anche mediante l'uso del distacco;
- ACCREDIA ha dimostrato di soddisfare le prescrizioni emesse con il citato Decreto del 22 dicembre 2009;
- è stato affidato, con Decreto del 22 dicembre 2009, al Ministero dello Sviluppo Economico, il compito di svolgere controlli regolari sulla Struttura e sulle attività svolte da ACCREDIA e che, per rendere più efficace tale esercizio di controllo, è stata istituita una Commissione Interministeriale di Sorveglianza, che ha il compito, ai sensi dell'art. 6 del citato Decreto del 22 dicembre 2009, di esercitare le attività di controllo sull'Ente di accreditamento designato.
- ritenuto opportuno rinnovare, le precedenti Convenzioni stipulate in data 22 giugno 2011 e 17 luglio 2013 con scadenza al 17 luglio 2015.

**Tutto ciò premesso, si conviene quanto segue:**

### **ART. 1 – PREMESSE ED ALLEGATI**

1. Le premesse, nonché i riferimenti ivi contenuti allo Statuto ed al Regolamento Applicativo di ACCREDIA, formano parte integrante e sostanziale del presente Atto e si intendono espressamente ed integralmente richiamate e riportate nel presente articolo.

### **ART. 2 – OGGETTO DELLA CONVENZIONE**

1. La Convenzione ha per oggetto, così come previsto e stabilito dall'art. 8 del Decreto del 22 dicembre 2009, la definizione dei rapporti di collaborazione tra il MiSE, il MLPS – d'ora in avanti congiuntamente indicati come "i Ministeri" – ed ACCREDIA.

2. La collaborazione è finalizzata a:

- garantire il buon funzionamento del Sistema di accreditamento nei settori di competenza dei Ministeri;
- organizzare e razionalizzare le attività di accreditamento in tali settori, in coerenza con i principi della qualità, della sicurezza, della salute, della tutela ambientale e della protezione dei consumatori;
- sviluppare le attività di valutazione e di controllo degli Organismi di valutazione della conformità nel rispetto di quanto stabilito dalla normativa nazionale, europea ed internazionale nonché delle competenze dei Ministeri;
- far sì che ACCREDIA contribuisca a implementare l'attività delle PPAA per la sorveglianza sul mercato, sia direttamente sugli Organismi di valutazione della conformità, sia indirettamente favorendo la circolazione dei prodotti conformi ai requisiti che offrano un elevato grado di protezione degli interessi pubblici.

### **ART. 3 – OGGETTO DELL'ATTIVITA' DI ACCREDITAMENTO**

1. I Ministeri rinnovano l'affidamento ad ACCREDIA del compito di rilasciare accreditamenti, in conformità alle norme UNI CEI EN ISO/IEC 17020, 17021, 17025, 17024, 17065, UNI CEI EN 45011 e alle Guide europee di riferimento, ove applicabili, per gli Organismi incaricati di svolgere attività di valutazione della conformità ai requisiti essenziali delle seguenti Direttive:

1. Direttiva 2006/42/CE - Macchine;
2. Direttiva 1995/16/CE - Ascensori;
3. Direttiva 2006/95/CE - Bassa Tensione;
4. Direttiva 1989/686/CEE - Dispositivi di Protezione Individuale;

e successive modifiche ed integrazioni.

2. In base a quanto stabilito con la presente Convenzione, l'accREDITAMENTO rilasciato da ACCREDIA costituisce pre-requisito obbligatorio per il rilascio dell'autorizzazione e conseguente notifica alla Commissione Europea, da parte dei Ministeri.

3. Ulteriori indicazioni tecniche, incluse variazioni delle modalità di verifica di cui al successivo art. 4, potranno essere concordate direttamente tra ACCREDIA ed i Ministeri, in particolare per tenere conto dell'evoluzione del quadro normativo di riferimento, garantire l'efficacia delle attività di verifica, favorire il necessario raccordo con le attività di sorveglianza del mercato e contenere gli oneri finanziari dell'accREDITAMENTO.



#### **ART. 4 – PROCEDURE DI ACCREDITAMENTO**

1. ACCREDIA rilascia i Certificati di accreditamento in conformità al disposto del precedente articolo 3.
2. Per ciascun accreditamento rilasciato, ACCREDIA svolgerà le seguenti attività:
  - esame documentale con redazione del relativo rapporto;
  - verifica presso la sede dell'Organismo, in base a quanto definito nel Regolamento ACCREDIA RG-01, con redazione del relativo rapporto;
  - verifiche in accompagnamento, con eventuale campionamento, in base a quanto definito nel Regolamento ACCREDIA RG-01, con redazione dei relativi rapporti;
  - visite di sorveglianza con cadenza annuale, con eventuale campionamento, in base a quanto definito nel Regolamento di ACCREDIA RG-01.
3. Per quanto non espressamente indicato nella presente Convenzione, ACCREDIA applicherà le norme tecniche UNI CEI EN ISO/IEC pertinenti, i documenti EA, IAF, ILAC, nonché i propri Regolamenti nelle più recenti revisioni applicabili.
4. I Certificati di accreditamento hanno validità quadriennale. ACCREDIA comunica periodicamente ai Ministeri, secondo le modalità definite di comune accordo con gli stessi Ministeri, l'esito della propria attività attraverso la trasmissione, per estratto, delle Delibere del Comitato Settoriale di Accreditamento competente.

#### **ART. 5 – COMITATO SETTORIALE DI ACCREDITAMENTO**

1. Ai sensi dell'art. 18 dello Statuto di ACCREDIA è stato specificamente costituito un Comitato Settoriale di Accreditamento (CSA OONN), competente a deliberare la concessione, l'estensione, il rinnovo, la sospensione, la riduzione o la revoca degli accreditamenti indicati al precedente articolo 3.
2. Il Comitato è presieduto da un Esperto qualificato, designato dal MiSE, funzionario/dirigente del Ministero stesso. I Ministeri hanno designato altri Componenti in servizio presso gli stessi Ministeri, che sono stati nominati in base allo Statuto di ACCREDIA. Alle sedute del Comitato potranno essere invitati altri Esperti ministeriali senza diritto di voto.

#### **ART. 6 – PERSONALE DIPENDENTE E VALUTATORI**

1. Per il corretto svolgimento delle attività di valutazione disciplinate dalla presente Convenzione, ed in particolare dei compiti di esame documentale, verifiche in sede ed in accompagnamento e sorveglianza, come meglio specificate nelle procedure di accreditamento di cui al precedente art. 4, ACCREDIA impiegherà propri Ispettori, sia dipendenti, che legati da contratti di collaborazione, nel rispetto dei requisiti di cui alla norma ISO/IEC 17011.
2. Per la procedura di qualifica degli Ispettori da utilizzare per l'accreditamento degli Organismi richiedenti l'autorizzazione di cui alle Direttive elencate al precedente art. 3, ACCREDIA applicherà l'iter normalmente previsto. In base a tali procedure ACCREDIA potrà utilizzare, per l'attività di valutazione, personale dipendente dei Ministeri e da essi autorizzato. A tali Ispettori si applicheranno le pertinenti regole di ACCREDIA in termini di compensi ed i requisiti di imparzialità e competenza.



pag.: 5/6

## ART. 7 – TARIFFE

1. Per l'attività di accreditamento oggetto della presente Convenzione, ACCREDIA applicherà il proprio Tariffario, nel rispetto delle determinazioni della Commissione Interministeriale di Sorveglianza di cui all'art. 6 del Decreto 22 dicembre 2009. Per ciascuna Direttiva di cui all'art. 3 della presente Convenzione, ACCREDIA fornirà annualmente ai Ministeri evidenza del rispetto dei principi stabiliti dall'art. 7, comma 1, del Decreto del 22 dicembre 2009.

## ART. 8 – MONITORAGGIO E CONTROLLI

1. I Ministeri effettuano periodicamente il monitoraggio sull'attività di ACCREDIA, attraverso il Piano di Sorveglianza approvato dalla Commissione Interministeriale di Sorveglianza di cui all'art. 6 del Decreto 22 dicembre 2009.

2. ACCREDIA si impegna a comunicare ai Ministeri:

- gli accreditamenti rilasciati, a seguito delle Delibere del Comitato Settoriale di Accreditamento;
- le revoche, le sospensioni e le riduzioni rilasciate a seguito delle Delibere del Comitato Settoriale di Accreditamento;
- le scadenze dei Certificati di Accreditamento, per gli Organismi che non procedono al rinnovo dell'Accreditamento;
- i provvedimenti sanzionatori, corredati da adeguata motivazione;
- i reclami e le segnalazioni pervenuti in merito all'attività degli Organismi accreditati, riepilogati mensilmente;
- i ricorsi presentati dagli Organismi accreditati, e le decisioni assunte in merito dalla Commissione d'Appello di ACCREDIA, corredate di motivazione.

## ART. 9 - RICORSI

1. Per i ricorsi avverso le decisioni di ACCREDIA, si applica lo Statuto dell'Ente vigente al momento della decisione oggetto del ricorso.

## ART. 10 - DURATA DELLA CONVENZIONE

1. La presente Convenzione entra in vigore il giorno successivo alla sua sottoscrizione, avrà durata di due anni e dovrà essere esplicitamente rinnovata. Non è ammesso il tacito rinnovo.


Letto, confermato e sottoscritto.

Roma, li 16 luglio 2015

**Ministero  
dello Sviluppo Economico  
(Dott. Gianfrancesco Vecchio)**



**Ministero  
del Lavoro e delle Politiche Sociali  
(Dott. Paolo Onelli)**



**ACCREDIA**

**(Ing. Giuseppe Rossi)**

